Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/759/CEE)

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987	L 192	43	11.7.1987
►**M2**	Direttiva 89/277/CEE della Commissione del 28 marzo 1989	L 109	25	20.4.1989

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/759/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro gli indicatori luminosi di direzione;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ([3]);

considerando che, con direttiva 76/756/CEE ([4]), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa agli indicatori luminosi di direzione ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 6 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur — à l'exception des motocycles — et de leurs remorques) ([5])allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

([1]) GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 458/67.
([2]) GU n. 224 del 5. 12. 1966, pag. 3802/66.
([3]) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
([4]) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
([5]) Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324/ADD 5 del 22 maggio 1967.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di indicatore luminoso di direzione conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0, I, III, IV e V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato III per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra gli indicatori luminosi di direzione di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato II, compilate per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi indicatori luminosi di direzione muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino allo revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di

▼B

ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione se questi recano il marchio d'omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma delle procedure previste dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1º luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1º ottobre 1977 al più tardi.

2. Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

Elenco degli allegati

Allegato 0 (*):	Definizione, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione
Allegato I (*):	Categorie degli indicatori luminosi di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale
Allegato II:	Modello di scheda di omologazione CEE
Allegato III:	Condizioni di omologazione CEE e marcatura
	— Appendice: esempio di marchio d'omologazione CEE
Allegato IV (*):	Misure fotometriche
Allegato V (*):	Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa; in particolare le suddivisioni in punti sono le stesse. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 6 non trova riscontro in un punto della presente direttiva, il suo numero è indicato per memoria fra parentesi.

▼B

ALLEGATO 0

DEFINIZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

▼M2

1. DEFINIZIONI

1.1. Alla presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 76/756/CEE concernenti:

— Indicatore luminoso di direzione

— Luce

— Sorgente luminosa per quanto concerne le lampade a incandescenza

— Luci indipendenti

— Luci raggruppate

— Luci combinate

— Luci mutuamente incorporate

— Dispositivo

— Luce semplice

— Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro

— Superficie apparente

— Superficie di uscita della luce

— Asse di riferimento

— Centro di riferimento

— Luce unica

— Coppia di luci o numero di luci pari

1.2. Tipo di indicatore luminoso di direzione

Per «tipo di indicatore luminoso di direzione», si intendono degli indicatori luminosi che non presentino tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare:

1.2.1. i marchi di fabbrica o commerciali;

1.2.2. le caratteristiche del sistema ottico (livello d'intensità, angolo di distribuzione luminosa, ecc.),

1.2.3. la categoria dell'indicatore luminoso di direzione.

▼B

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti:

▼M2

Indicatore di categoria (1)	Intensità minime in cd	Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione		Totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3)
		Come luce semplice	Come luce semplice recante il marchio «D»(vedi allegato III, punto 4.3.3)	
1	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
1 a	250	800 (2)	560 (2)	1 120 (2)
1 b	400	860 (2)	600 (2)	1 200 (2)
2 a	50	200	140	280
2 b di giorno	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
di notte	40	120 (2)	84 (2)	168 (2)
5	0,6	200	140	280

(1) L'installazione degli indicatori luminosi di direzione anteriori di diverse categorie sui veicoli a motore e sui loro rimorchi è prescritta dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE).

(2) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice.

Quando due luci semplici aventi la stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un unico dispositivo in modo che le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 60 % del rettangolo più piccolo circoscritto alle proiezioni delle suddette superfici illuminanti, tale insieme è considerato come luce unica ai fini del montaggio su un veicolo. In tal caso ogni luce semplice deve soddisfare i valori minimi d'intensità prescritti, mentre i valori massimi d'intensità ammessi non devono essere superati dalle due luci considerate, utilizzate simultaneamente (ultima colonna della tabella).

Nel caso di una luce semplice avente più di una sorgente luminosa:

— la luce deve soddisfare il valore minimo d'intensità prescritto in caso di guasto di una sorgente luminosa e

— quando tutte le sorgenti luminose funzionano, l'intensità massima specificata per la luce semplice può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio «D» e non sia superata l'intensità massima specificata per l'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella)

▼B

6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato IV, essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione;

▼M2

6.2.1.1. contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori della categoria 5 è prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalità dei campi specificati nell'allegato I;

▼B

6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1;

6.2.3. inoltre,

▼M2

6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a ed almeno a 0,7 per quelli della categoria 2b di giorno e a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte;

6.2.3.2. per i dispositivi della categoria 1 e 1b di notte, l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 10º H e ± 10º V (campo 10º) non deve superare i valori seguenti:

▼M2

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo 10º		
	luce (semplice)	luce semplice recante il marchio «D»(vedi allegato III, punto 4.3.3)	totale per l'insieme di due luci(vedi allegato III, punto 4.3.3)
2 b di notte	100	70	140
1	400	280	560

Tra i limiti del campo 10º (± 10º e ± 10º V) e quelli del campo di 5º (± 5º H e ± 5º V), i valori massimi crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1;

6.2.3.3. per i dispositivi della categoria 1a e 1b l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 15º H e ± 15º H (campo di 15º) non deve superare i valori seguenti:

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo 15º		
	luce (semplice)	luce semplice recante il marchio «D»(vedi allegato III, punto 4.3.3)	totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3)
1 a	250	175	350
1 b	400	280	560

Tra i limiti del campo di 15º (± 15º H e ± 15º V) e quelli del campo di 5º (± 5º H e ± 5º V) i valori massimi ammessi delle intensità crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1.

▼B

►M2 6.2.3.4. ◄ le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato IV sulle variazioni locali di intensità devono essere rispettate.

▼M2

6.3. Le intensità debbono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza perennemente accese.

6.4. Per i dispositivi della categoria 2 b, il ritardo tra il momento in cui il circuito è chiuso e quello in cui l'intensità luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per le condizioni di utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per le condizioni di utilizzazione diurna.

▼B

►M2 6.5. ◄ L'allegato IV, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.

7. MODALITÀ DELLE PROVE

7.1. Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.

▼M2

7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali è stato utilizzato un sistema addizionale [1] per ottenere l'intensità richiesta per l'uso notturno, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensità diurna.

7.3. I bordi verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento.

[1] Le condizioni di funzionamento e di installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni

▼**M2**

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato V della presente direttiva.

▼**B**

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttavia, per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti dai punti 6.1 e 6.2.

(10.)

(11.)

(12.)

▼M2

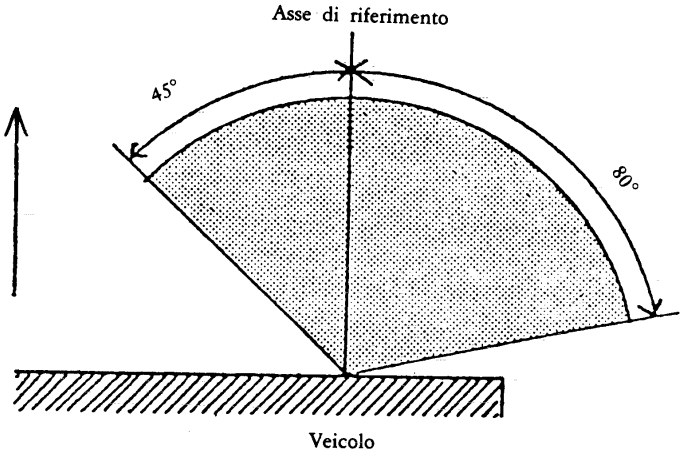
ALLEGATO I

CATEGORIE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE: ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE DI DETTE CATEGORIE (1)

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori luminosi di direzione sono di 15º al di sopra e di 15º al di sotto del piano orizzontale.

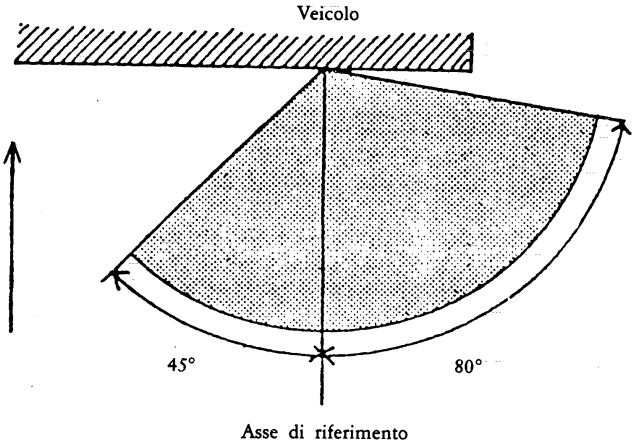
Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale:

*Categoria 1, 1a e 1b:*Indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo;



*Categoria 2 a:*Indicatori di direzione ad un livello d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.

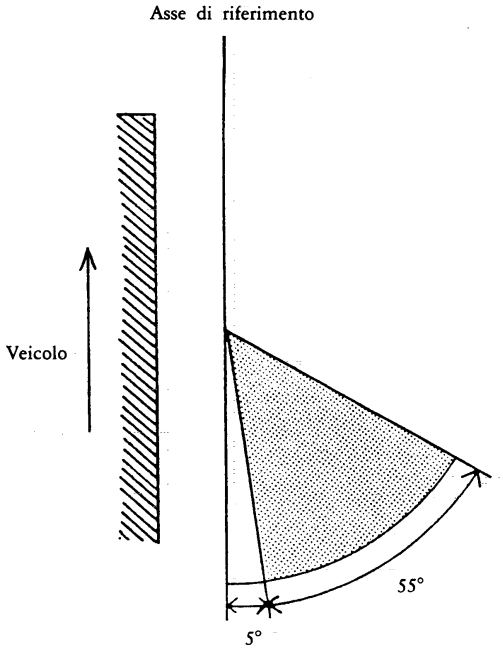
*Categoria 2 b:*Indicatori di direzione a due livelli d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.



(1) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo.Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo.

▼**M2**

Categoria 5: Indicatori di direzione ripetitori laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione delle categorie 1, 1 a o 1 b e 2 a o 2 b.



▼B

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

▶(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)M2

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di indicatore luminoso di direzione

N. di omologazione:

▶(1) 1. Dispositivo (*):
- — della categoria 1
- — della categoria 1a
- — della categoria 1b
- — della categoria 2a
- — della categoria 2b
- — della categoria 5

che può/non può (*) essere utilizzato in una combinazione di due luci◀

▶(2) 2. Per gli indicatori delle categorie 2b, indicare il sistema applicato per ottonere l'intensità notturna (indicazione delle caratteristiche principali)
.....◀

▶(3) 3.◀ Tipo e numero delle lampade:

▶(4) 4.◀ Marchio di fabbrica o commerciale:

▶(5) 5.◀ Nome e indirizzo del costruttore:
.....

▶(6) 6.◀ Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario:
.....

▶(7) 7.◀ Presentato all'omologazione CEE il

▶(8) 8.◀ Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE:
.....

▶(9) 9.◀ Data del verbale rilasciato da questo servizio:

▶(10)10.◀ Numero del verbale rilasciato da questo servizio:

▶(11)11.◀ Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (*):

▶(12)12.◀ Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato III, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente in particolare:
.....

▶(13)13.◀ Data del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (*):

▶(14)14. Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: sì/no (*) ◀

▶(15)15.◀ Luogo:

▶(16)16.◀ Data:

▶(17)17.◀ Firma:

▶(18)18.◀ Il disegno n. qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo.

▶(19)19.◀ Eventuali osservazioni:
.....
.....
.....

(*) Cancellare le menzioni inutili.

▼B

ALLEGATO III

CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione, la domanda deve essere corredata:

▼M2

1.2.1. dall'indicazione della o delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 o 5 cui appartiene l'indicatore luminoso di direzione e, se appartiene alla categoria 2, se è ad un livello di intensità (categoria 2 a) o a due livelli di intensità (categoria 2b) e inoltre se l'indicatore di direzione deve essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria;

▼B

1.2.2. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste;

▼M2

1.2.3. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della categoria, nei quali siano precisate le condizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (valore orizzontale H = 0º, angolo verticale V = 0º), il punto che dev'essere preso come centro di riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e la loro distanza dal centro di riferimento della luce.

Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, da uno schema e dall'indicazione della caratteristiche del sistema che fornisce i due livelli d'intensità;

▼B

1.2.4. da due campioni; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

▼M2

Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, la domanda deve essere inoltre corredata da due campioni dei pezzi che costituiscono il sistema che assicura i due livelli d'intensità.

▼B

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE:

2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. debbono recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3; questo spazio dev'essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi agli allegati 0, I, III, IV e V, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione.

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di indicatore di direzione.

▼M2

Gli indicatori luminosi di direzione delle varie categorie formanti un insieme possono recare soltanto un unico numero di omologazione.

▼B

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore

▼B

luminoso di direzione ►M2 raggruppato, combinato o mutuamente incorporato con altre luci, ◄ si può attribuire un ►M2 numero ◄ d'omologazione CEE unico, a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCATURA

4.1. Ogni indicatore luminoso di direzione conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.

▼M2

4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e», seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la R. f. di Germania
2	per la Francia
3	per l'Italia
4	per i Paesi Bassi
6	per la Spagna
11	per il Regno Unito
13	per il Lussemburgo
18	per la Danimarca
21	per il Portogallo
EL	per la Grecia
IRL	per l'Irlanda

e da un numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione considerato (vedi allegato I) preceduto da due cifre indicanti il numero d'ordine attribuito alla modifica importante più recente della direttiva 76/759/CEE del Consiglio alla data del rilascio dell'omologazione CEE. Per la presente direttiva il numero d'ordine è 01.

▼B

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi:

▼M2

4.3.1. uno o più dei seguenti simboli: 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 a seconda che il dispositivo appartenga a una o a più delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 previste al punto 1.2.1, sopra il rettangolo;

▼B

4.3.2. una freccia che indichi il senso di montaggio è apposta sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo. ►M2 La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1 a, 1 b e 2 a, 2 b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categoria 5 (vedi appendice 3); ◄

▼M2

4.3.3. sui dispositivi che possono essere utilizzati come luce semplice, nonché in un insieme di due luci, la lettera supplementare «D»a destra del simbolo indicato al punto 4.3.1.

▼B

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera «e» in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE e i simboli aggiuntivi devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo.

▼M2

4.6. Nell'appendice 1 vengono forniti degli esempi di marchio di omologazione CEE per un indicatore luminoso indipendente.

4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto al punto 3.3 per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato ad altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita o dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione.

— da un numero di omologazione CEE e, se è necessario, dalla freccia prescritta.

4.7.1. Detto marchio di omologazione può essere apposto in un punto qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, a condizione:

4.7.1.1. di essere visibile quando le luci sono installate;

4.7.1.2. che nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere tolto senza che sia tolto contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7.2. Il simbolo di identificazione di ogni luce corrispondente a ciascuna direttiva in base alla quale è stata concessa l'omologazione, unitamente alle due cifre menzionate nell'ultimo capoverso del punto 4.2. e, all'occorrenza, alla lettera aggiuntiva «D» devono essere indicati:

4.7.2.1. sulla superficie adatta di uscita della luce, oppure,

4.7.2.2. in gruppo, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

▼B

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è rilasciata.

▼M2

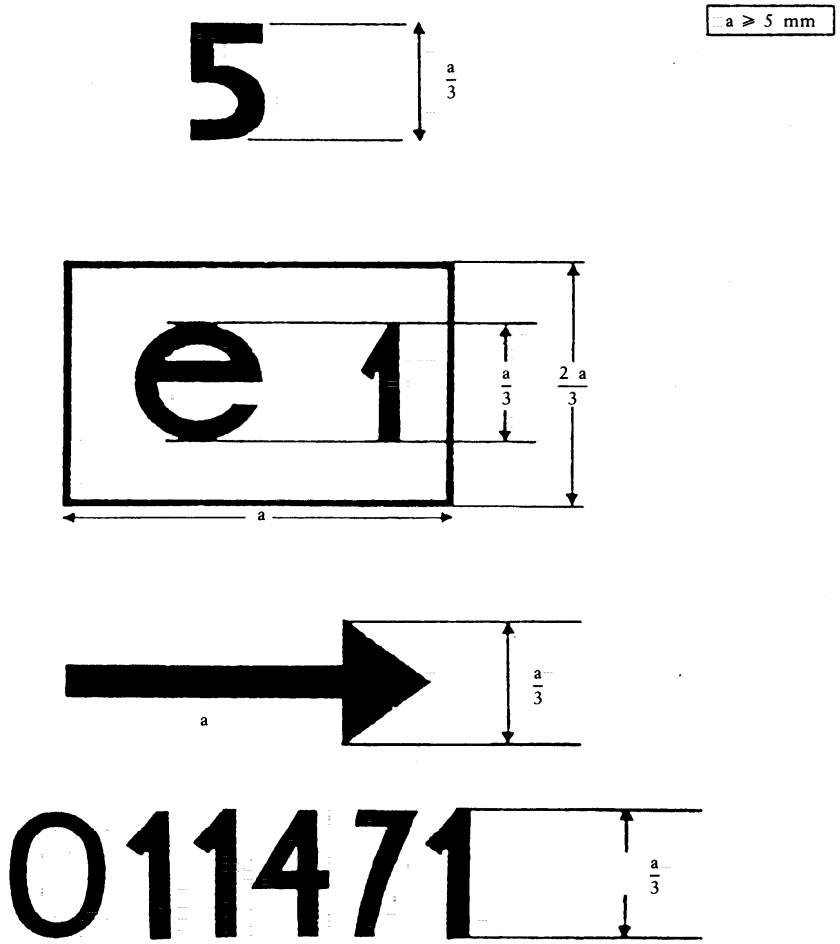
4.9. Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchio di omologazione CEE per una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata ad altre luci.

▼**M2**

Appendice 1

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

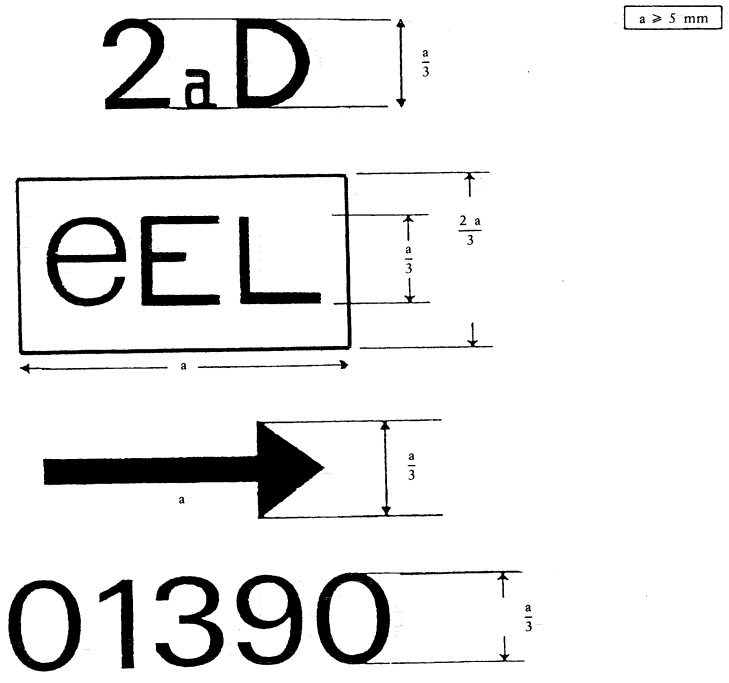
Figura 1



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 5 che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il numero 011471. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo che non può essere montato indifferentemente sulla parte o sulla parte sinistra del veicolo. La punta della freccia è diretta verso la parte anteriore del veicolo.

▼**M2**

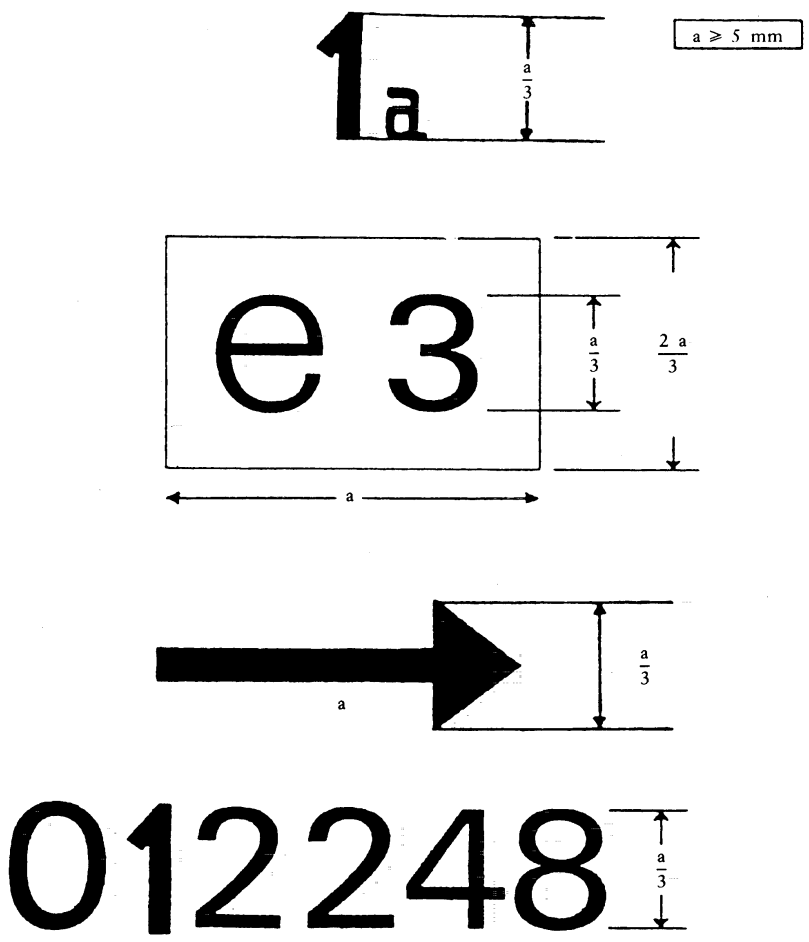
Figura 2



Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 a che ha ottenuto l'omologazione CEE in Grecia (e EL) con il numero 01390, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci (lettera «D»). La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo.

▼**M2**

Figura 3



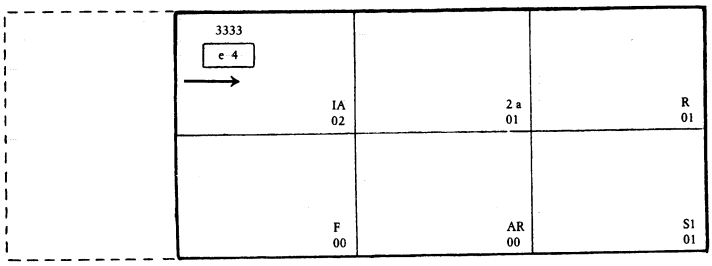
Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 1 a (per l'utilizzazione entro 20 e 40 mm dal proiettore) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Italia (e 3) con il numero 012248. La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo.

▼**M2**

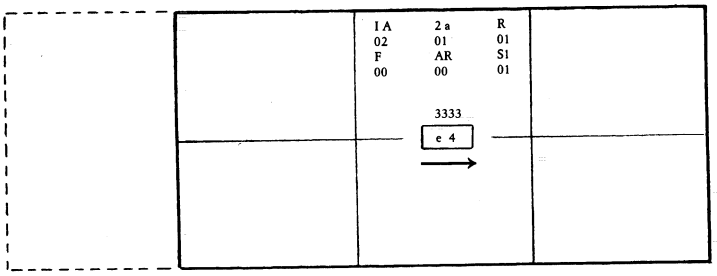
Appendice 2

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate.

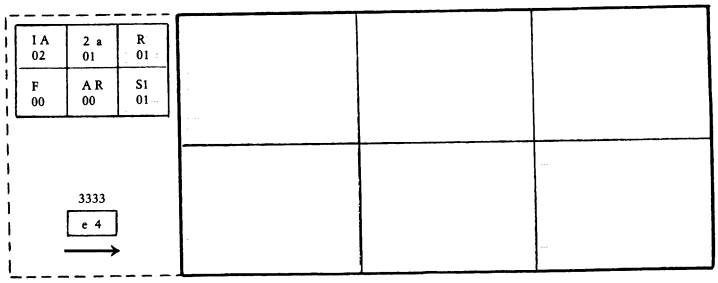
Modello A



Modello B



Modello C



Nota: negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione.

I tre esempi di marchi di omologazione CEE, modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti della marcatura di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con il numero di omologazione 3333 comprendente:

— Un catadiottro della clasee IA, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE;

— un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2 a, omologato CEE conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

— una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE;

— un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE;

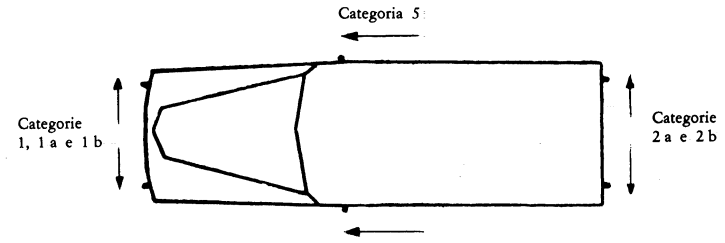
— un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE;

— una luce di arresto (S_1), omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE.

▼**M2**

Appendice 3

Senso dell'orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo.



▼B

ALLEGATO IV

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

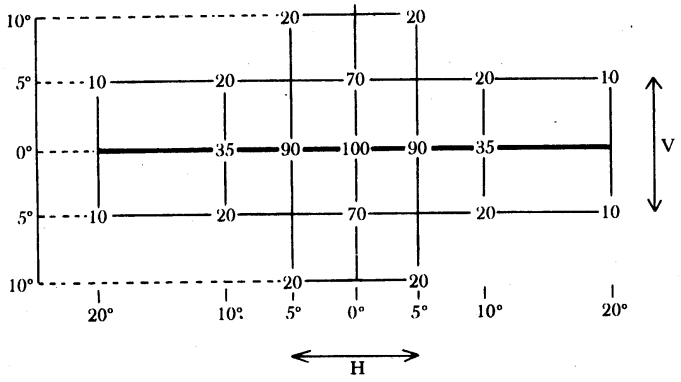
1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10′ e 1º;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15′ dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA



2.1. La direzione H = 0º e V = 0º corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0º e V = 0º).

▼M2

2.2. All'interno del campo di ripartizione spaziale della luce descritto al punto 2, schematicamente rappresentato da un reticolo, la ripartizione della luce dovrebbe essere sensibilmente uniforme, ossia l'intensità luminosa in ciascuna direzione di una parte del campo delimitato dalla linee del reticolo deve raggiungere almeno il valore minimo più basso in percentuale indicato sulle linee del reticolo che racchiudono la direzione considerata.

▼B

ALLEGATO V

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

GIALLO AMBRA:	limite verso il giallo:	$y \leq 0{,}429$
	limite verso il rosso:	$y \geq 0{,}398$
	limite verso il bianco:	$z \leq 0{,}007$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di ►M2 2 856 ◄ K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).